



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE (approvato con deliberazione di G.C. n. 19 DEL 13.03.2002)

Art. 6 – Incompatibilità e conflitto d'interesse

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time, con prestazioni lavorative non superiori al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, è permesso l'esercizio di attività di lavoro subordinato o libero professionale salvo che tali attività non generino conflitti di interesse con l'attività svolta a favore dell'Ente.
2. Di norma il dipendente può, previa autorizzazione del responsabile di servizio competente, svolgere incarichi che non presentino le seguenti incompatibilità:
Incompatibilità generiche
 - che generano conflitti di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dal servizio di assegnazione;
 - che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente (o il servizio di assegnazione) svolge funzioni di controllo o di vigilanza;
 - che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze del servizio.**Incompatibilità specifiche**
 - gli incarichi o le collaborazioni che vengono effettuati a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolgono funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni comunali;
 - gli incarichi o le collaborazioni che avvengono a favore di soggetti che sono fornitori di beni o servizi per l'ente, relativamente a quei dipendenti che hanno partecipato a qualunque titolo al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore;
 - gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori, o di componente di commissioni preposte alla aggiudicazione di appalti di concorso, che il dipendente chieda di svolgere a favore di soggetti privati. Resta possibile l'esercizio delle suddette attività nei confronti di altri enti pubblici, purché il dipendente richiedente non appartenga ad un servizio che è in qualche modo intervenuto nelle fasi precedenti al collaudo, e in particolare se il servizio, attraverso il dipendente interessato o altri collaboratori:
 - a) ha curato la progettazione
 - b) ha curato la fase di affidamento lavori
 - c) ha svolto la direzione lavori
 - d) ha curato aspetti relativi al finanziamento dei lavori
 - e) ha svolto funzioni di vigilanza o controllo, sotto qualsiasi aspetto, tecnico o amministrativo, sui lavori o sui soggetti a cui è affidata la realizzazione dei lavori stessi
 - la appartenenza a società commerciale se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi di diritto compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.
3. Per l'accertamento delle condizioni di cui sopra il dipendente è tenuto a comunicare, almeno 30 gg. prima dell'inizio, la tipologia della nuova attività fornendo ogni utile elemento di valutazione. Negli stessi termini il dipendente è tenuto inoltre a comunicare l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'altra attività.
4. Al dipendente che chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale al fine di svolgere altra attività, suscettibile di conflitti potenziali di interesse, la concessione del part-time può essere subordinata a specifiche condizioni.
5. Ogni violazione di quanto sopra e delle eventuali condizioni apposte costituisce responsabilità disciplinare e/o giusta causa di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro